

Contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011: Iter procedurale per contestare la trattenuta illegittima.

➤ 1. Proposizione del ricorso amministrativo

Prima di procedere al deposito del ricorso giudiziale avanti il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, l'errata applicazione del contributo di solidarietà deve essere contestata in via amministrativa.

La preventiva proposizione dell'iter in via amministrativa rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il termine per la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'Inps è di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Istituto.

Si ricorda che, nel nostro caso, i termini per proporre il ricorso amministrativo non sono perentori ma ordinatori stante il disposto di cui all'art. 8 l. 11 agosto 1973 n. 533 secondo il quale non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria; tuttavia, per completezza di informazione, si veda la nota ¹ che, però riteniamo non applicabile al caso di specie in quanto non applicabile l'art. 47 dpr 639/70 di cui si dirà al punto 3.

Il ricorso si presenta con la procedura telematica: direttamente dal ricorrente utilizzando apposito codice PIN oppure tramite i patronati o altri intermediari abilitati (avvocati, consulenti del lavoro, etc.).

➤ 2. Deposito ricorso giudiziale.

Esaurito il procedimento amministrativo o decorso il termine di 180 giorni dalla data in cui è stato promosso il ricorso amministrativo senza che l'Inps sia pronunciato sul ricorso (cd silenzio – rigetto), può essere proposto il ricorso giudiziale (Tribunale Civile, sez. lavoro, nella cui circoscrizione risiede il pensionato).

¹ Secondo parte della giurisprudenza, tale disposto non opera in relazione a termini che vengono fissati a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziale (Cass. 3044/91; Trib. Cassino Sez. lavoro, 09-10-2007: “.. ai fini del calcolo della decorrenza del termine decadenziale non rileva la proposizione di eventuali ricorsi amministrativi tardivi, cioè proposti senza rispettare i termini endoprocedimentali fissati dalla L. n. 88/1989. Sul punto va precisato che è pur vero che l'art. 8, L. n. 533/1973 ha dichiarato l'irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e dei termini di decadenza verificatesi nelle procedure amministrative, ma si tratta di norma la cui applicazione non può che essere limitata allo specifico ambito - il procedimento amministrativo contenzioso - al quale è esplicitamente riferita. Tale art. 8, quindi, non può valere a sanare l'inosservanza dei termini di decadenza stabiliti dalle leggi speciali per il compimento degli atti di iniziativa necessari per il conseguimento delle prestazioni, né la norma può riferirsi ai termini che le leggi speciali hanno previsto a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, tra i quali rientra anche il termine del quale qui ci si occupa”).

➤ 3. Decadenza dall'azione giudiziaria.

Nelle ipotesi previste dall'art. 47 dpr 639/70 (trattamenti pensionistici, prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito) il ricorso giudiziario deve essere proposto entro 3 anni dal provvedimento che ha concluso il ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini per la pronuncia amministrativa in assenza di essa.

Tale termine non sembrerebbe applicarsi al caso di specie posto che non si discute di riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale o di prestazioni riconosciute solo in parte o del pagamento di accessori del credito, ma di un prelievo "coattivo" a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento già riconosciuto (v. sul punto Corte di Cassazione a SU, con la precedente sentenza n. 12720/2009: *"La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - come interpretato dall'art. 6 del dl 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale"*).

➤ 4. Prescrizione del diritto:

- **Decorrenza.**

La prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo pensionistico rispetto al quale l'Inps ha effettuato la trattenuta del contributo di solidarietà.

- **Termine di prescrizione.**

Secondo la previsione dell'art. 129 rdl 18/27/35 *"Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto"*, quindi il termine di prescrizione potrebbe ritenersi quinquennale.

- **Interruzione della prescrizione.**

La prescrizione può essere interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (v. art. 2943 cc).

Può ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione una lettera raccomandata a/r con cui si intima all'Inps di pagare al pensionato/creditore la somma trattenuta a titolo di contributo di solidarietà ex art. 24, co. 21, DL 201/11.